

TI_GERICHTE 11.2002.4 vom 27. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.4_d20011227

FR: TI_GERICHTE 11.2002.4 du 27 décembre 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2002.4 del 27 dicembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il ricorso all'autorità cantonale di vigilanza è un rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione provvisto di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; v. anche Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2^a edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni dell'autorità di vigilanza sostituiscono quindi le risoluzioni delle Delegazioni tutorie (ora Commissioni tutorie regionali), sicché annullando o riformando le prime si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta dell'appellante intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, le due risoluzioni della Delegazione tutoria di _____ non ha portata pratica.

E. 3

I documenti prodotti con l'appello sono, ancorché nuovi, ammissibili (art. 424 a cpv. 2 CPC). L'intero diritto di filiazione è governato del resto dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con richiamo), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Ciò premesso, non può tuttavia essere dato seguito al richiamo dell'appellante circa un non meglio certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, che sarebbe “pendente da parecchio tempo e rimasto inevaso” (memoriale, pag. 11). Anzitutto perché spetta all'appellante medesima procurarsi tale documento con i mezzi che la legge le offre, ma soprattutto perché l'interessata non postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Mal si intravede perciò quale sarebbe l'utilità del richiamo.

E. 4

_____ chiede di essere sentito in appello allo scopo di “esporre e comprovare tutte le [sue] affermazioni circa i problemi della _____ ed il pericolo che corre il piccolo _____”. La domanda può essere interpretata come istanza volta all'indizione di un dibattimento orale, che questa Camera può sempre disporre d'ufficio “se lo ritiene utile per la sua decisione” (art. 324 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico però gli atti di causa appaiono sufficientemente completi ai fini del giudizio, che dipende da mere questioni di procedura (da risolvere d'ufficio), di modo che un contraddittorio non porterebbe verosimili elementi di rilievo. Dalla convocazione a un dibattimento orale si può dunque prescindere.

E. 5

A norma dell'art. 273 cpv. 1 CC il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali con il figlio sia regolato. Se la richiesta è avanzata nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, oppure nell'ambito di una causa di divorzio o di separazione, la decisione compete al giudice (art. 133 cpv. 1 CC). Negli altri casi la decisione spetta all'autorità tutoria del domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 CC). Analogo principio vale per le misure di protezione che gli art. 307 segg. CC prevedono "se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare". Nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, oppure nell'ambito di una causa di divorzio o di separazione, tali provvedimenti sono presi – di regola – dal giudice (art. 315 a cpv. 1 CC). Negli altri casi essi incombono all'autorità tutoria, se non direttamente all'autorità di vigilanza.

E. 6

Le regolamentazioni del diritto di visita o le misure a protezione del figlio decise dal giudice sono adottate seguendo la procedura civile applicabile alla singola causa (tutela dell'unione coniugale, separazione o divorzio). La relativa sentenza è poi impugnabile con appello davanti a questa Camera, sempre secondo le norme della procedura civile. Le regolamentazioni del diritto di visita o le misure a protezione del figlio decise dall'autorità tutoria sono adottate invece seguendo la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2). Tali decisioni sono suscettibili di ricorso all'autorità di vigilanza, a meno che la misura debba essere presa direttamente da quest'ultima (si pensi alla privazione dell'autorità parentale: art. 311 CC). L'autorità di vigilanza segue, a sua volta, la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (art. 21 della legge medesima). La relativa decisione è poi impugnabile con appello davanti a questa Camera, secondo le norme della procedura civile (sopra, consid. 1).

E. 7

In concreto non pende tra le parti alcuna procedura a tutela dell'unione coniugale, né tanto meno alcuna causa di divorzio o di separazione, già per il fatto che le parti non sono sposate. A disciplinare il diritto di visita giusta l'art. 273 cpv. 1 CC è stata chiamata dunque la Delegazione tutoria di _____, che ha statuito il 4 aprile 2000 (sopra, lett. A). La modifica di tale regolamentazione incombeva anch'essa all'autorità tutoria (art. 315 b cpv. 2 CC), e in specie alla Delegazione tutoria di _____, nuovo domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 CC). Questa doveva verificare altresì, di sua iniziativa, se occorrevano eventuali misure di protezione in virtù degli art. 307 segg. CC. Tali misure comprendono – giovi ricordare – l'ammonimento ai genitori, agli affilianti o al figlio, le istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione, la designazione di una persona o di un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e di informazione (art. 307 cpv. 3 CC), la nomina di un curatore al figlio perché consigli e aiuti i genitori nella cura del minore (art. 308 cpv. 1 CC), la privazione della custodia parentale e il conveniente ricovero del ragazzo (art. 310 cpv. 1 CC). La privazione dell'autorità parentale e la nomina di un tutore spettano invece all'autorità di vigilanza (art. 311 CC, riservato l'art. 312).

E. 8

Nelle due risoluzioni del 28 dicembre 2000, su cui l'autorità di vigilanza ha statuito con la decisione appellata, la Delegazione tutoria di _____ ha conferito – come detto – al Servizio medico-psicologico di _____ l'incarico di approfondire i problemi evocati nel suo rapporto del 31 agosto 2000 e ha ordinato a _____ di sottoporsi a

perizia psichiatrica. Ora, v'è da domandarsi se decisioni siffatte, che non prevedono né una disciplina del diritto di visita né una misura a protezione del figlio, bensì la semplice assunzione di prove, fossero impugnabili. La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele non definisce il concetto di decisione impugnabile. Secondo la procedura per le cause amministrative nondimeno, cui si deve far capo sussidiariamente in ossequio all'art. 21 della citata legge (e che è richiamata anche dall'art. 424 cpv. 2 CPC), decisioni del genere sono considerate meramente “incidentali” (Borghi/ Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 234, n. 2 lett. b). Sono impugnabili, dunque, solo ove provochino al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAm).

E. 9

Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza nemmeno accenna a eventuali danni irreparabili. Ciò induce a interrogarsi se essa abbia avuto corretta nozione circa il requisito di atto impugnabile. Comunque sia, e come si è visto poc'anzi, le decisioni dell'autorità di vigilanza sono impugnabili solo con appello. E l'appello è proponibile unicamente ove soccorrano i presupposti del Codice di procedura civile. Dinanzi a questa Camera, in altri termini, la procedura amministrativa lascia spazio alla procedura civile (in materia di diritto di visita e di protezione del figlio, del resto, il Tribunale federale può essere adito – se mai – con ricorso per riforma, non con ricorso di diritto amministrativo). Ora, nella procedura civile ticinese la decisione con cui un giudice dispone l'assunzione di prove è una semplice ordinanza (“ordinanza sulle prove”: art. 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). L'analogia decisione con cui un Pretore dispone, nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale oppure di una causa di separazione o di divorzio, l'assunzione di rapporti scritti di terzi o di servizi specialistici (sia per disciplinare il diritto di visita di un genitore, sia in vista di adottare misure a protezione del figlio), è – appunto – un'ordinanza. Non si vede perché un simile atto dovrebbe essere trattato diversamente qualora emani da un'autorità tutoria. Tanto meno se si pensa che contro la decisione dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza, quanto meno in caso di danno “non altrimenti riparabile”, mentre nessun rimedio è dato contro un'ordinanza sulle prove emessa dal giudice.

E. 10

Ne segue che, contrariamente a quanto figura nel dispositivo n. 5 della decisione impugnata, nella fattispecie non era dato appello contro il sindacato dell'autorità di vigilanza. È vero che, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, la risoluzione con cui un'autorità tutoria dispone l'esame medico o psichiatrico di un minorenni può anche configurare una misura autonoma a protezione del figlio nel senso dell'art. 307 cpv. 3 CC (RDAT II-1998 pag. 156 consid. 4a). In proposito bisogna nondimeno distinguere: se è diretta ai genitori, l'ingiunzione dell'autorità tutoria affinché il figlio sia sottoposto a esame medico o psichiatrico può considerarsi in effetti un’“istruzione per la cura” del ragazzo a mente dell'art. 307 cpv. 3 CC. Può quindi essere impugnata davanti all'autorità di vigilanza e, in seguito, davanti a questa Camera con appello. Se invece l'esame medico o psicologico è destinato solo – come in concreto – a chiarire la necessità di un intervento, l'autorità tutoria non sapendo ancora se il bene del figlio sia minacciato, la risoluzione è una semplice misura istruttoria (sentenza del Tribunale federale _____/_____ del 19 novembre 2002, consid. 1.2, menzionata in: FamPra.ch 2003 pag. 200), salvo – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – che tale misura sia combinata con una privazione della libertà a scopo d'assistenza Breitschimid in: Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 307 CC; cfr.

FamPra.ch 2003 pag. 197). In questo secondo caso la risoluzione dell'autorità tutoria è impugnabile all'autorità di vigilanza solo ove sia suscettibile di arrecare un danno irreparabile e non è più appellabile davanti a questa Camera. L'eventuale pregiudizio irreparabile può essere fatto valere, tutt'al più, nel quadro di un eventuale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (si veda, in caso di perizia psichiatrica, la sentenza del Tribunale federale 2P.170/2000 del 27 ottobre 2000, consid. 1a).

E. 11

Se ne conclude che nella fattispecie l'appello dev'essere dichiarato irricevibile, le due decisioni prese dall'autorità tutoria (e precisate dall'autorità di di vigilanza) configurando l'equivalente di semplici "ordinanze sulle prove". Gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'interessata può essere stata indotta ad appellare dall'erronea indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione impugnata, sono date giuste ragioni (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente al prelievo di tasse e spese. Non è il caso in ogni modo di assegnare ripetibili ad _____, che non ha formulato osservazioni all'appello. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – _____, _____ (per _____). Comunicazione: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; – Delegazione tutoria di _____ (ora Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio). Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.